

Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana
XVII Legislatura



RESOCONTO STENOGRAFICO

171^a SEDUTA

MARTEDÌ 28 GENNAIO 2020

Presidenza del Presidente MICCICHE'

A cura del Servizio Lavori d'Aula

INDICE**Assemblea regionale siciliana**

(Giuramento di deputato):

PRESIDENTE 3

(Rinvio della seduta):

PRESIDENTE 5

Congedo 3**Gruppi parlamentari**

(Comunicazione relativa a cariche interne del Gruppo parlamentare “Fratelli d’Italia”) 4

(Comunicazione relativa a cariche interne del Gruppo parlamentare

“Lega Sicilia per Salvini premier”) 4

(Comunicazione relativa al completamento di cariche interne di Gruppi parlamentari) 5

Interpellanze

(Comunicazione di ritiro) 5

Missione 4**ALLEGATO A** (*)**Disegni di legge**

(Annunzio di presentazione) 7

(Comunicazione di presentazione ed invio alle competenti Commissioni) 7

Interpellanze

(Annunzio) 22

Interrogazioni

(Annunzio) 8

(*) **N.B.** L’Allegato A contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori e le comunicazioni all’Assemblea non lette in Aula.

La seduta è aperta alle ore 16.01**Giuramento di deputato**

PRESIDENTE. Si passa al I punto dell'ordine del giorno che reca: *“Giuramento del deputato onorevole Mario Caputo”*.

Comunico che con p.e.c. del 24 gennaio 2020, assunta al bollo d'ingresso della Segreteria generale di pari data e protocollata al n. 650/AULAPG – SGALPG- RAG PG del 24 gennaio 2020, è pervenuta la sentenza della Corte di Appello di Palermo, I Sez. Civile, n. 117/2020, depositata il 24 gennaio 2020, con la quale è stata dichiarata l'ineleggibilità dell'onorevole Antonino Rizzotto alla carica di deputato regionale e, per l'effetto, è stato proclamato eletto in sua vece il candidato Mario Caputo.

L'Assemblea ne prende atto.

Avverto che da tale data decorre il termine di venti giorni per la presentazione di eventuali proteste o reclami ai sensi dell'articolo 61, comma 3, della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29.

Poiché l'onorevole Mario Caputo è presente in Aula, lo invito a prestare il giuramento prescritto dall'articolo 5 dello Statuto siciliano.

Do lettura della formula di giuramento stabilita dall'articolo 6 delle Norme di attuazione dello Statuto siciliano, Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 marzo 1947, n. 204: *“Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana ed al suo Capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato e della Regione, di esercitare con coscienza le funzioni inerenti al mio ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione siciliana”*.

(L'onorevole Caputo pronunzia a voce alta le parole: “Lo giuro”)

Dichiaro immesso l'onorevole Caputo nelle funzioni di deputato dell'Assemblea regionale siciliana.

Le faccio i miei complimenti.

(Applausi)

Saluto la famiglia dell'onorevole Caputo e rivolgo anche a loro i miei complimenti.

Onorevoli colleghi, avverto che il processo verbale della seduta n. 169 del 22 gennaio 2020 è posto a disposizione degli onorevoli deputati che intendano prenderne visione ed è considerato approvato in assenza di osservazioni in contrario nella presente seduta.

Ai sensi dell'articolo 127, comma 9, del Regolamento interno, do il preavviso di trenta minuti al fine delle eventuali votazioni mediante procedimento elettronico che dovessero avere luogo nel corso della seduta.

Invito, pertanto, i deputati a munirsi per tempo della tessera personale di voto.

Ricordo, altresì, che anche la richiesta di verifica del numero legale (art. 85) ovvero la domanda di scrutinio nominale o di scrutinio segreto (art. 127) sono effettuate mediante procedimento elettronico.

Congedo

PRESIDENTE. Comunico che ha chiesto congedo, per oggi, l'onorevole Tamajo.

L'Assemblea ne prende atto.

Missione

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Fava sarà in missione il 21 febbraio 2020.

L'Assemblea ne prende atto.

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Avverto che le comunicazioni di rito di cui all'articolo 83 del Regolamento interno dell'Assemblea saranno riportate nell'allegato A al resoconto dell'odierna seduta.

Comunicazione relativa a cariche interne del Gruppo parlamentare "Fratelli d'Italia"

PRESIDENTE. Facendo seguito a quanto annunziato nella precedente seduta d'Assemblea del 16 gennaio 2020 circa l'elezione del Segretario del Gruppo parlamentare "Fratelli d'Italia", nella persona dell'on. Rossana Cannata, comunico che:

nel verbale di riunione del suddetto Gruppo parlamentare del 21 gennaio 2020, pervenuto a questa Presidenza il 22 gennaio 2020 e protocollato al n. 562/AulaPG del 23 gennaio 2020, leggesi che l'On. Elvira Amata "*comunica che erroneamente è stata indicata l'on. Cannata come Segretaria del gruppo, invece di designarla come Vice Presidente. Si procede alla elezione del vice Presidente e viene eletta ad unanimità l'On. Rossana Cannata.*";

con nota del 22 gennaio 2020, pervenuta in pari data a questa Presidenza e protocollata al n. 563/AulaPG del 23 gennaio successivo, il Presidente del Gruppo parlamentare "Fratelli d'Italia", On. Elvira Amata, ha comunicato che l'On. Cannata è stata designata quale Vicepresidente del Gruppo medesimo.

L'Assemblea ne prende atto.

Per quanto sopra, invito pertanto il Gruppo parlamentare "Fratelli d'Italia" a procedere al completamento delle cariche interne con la nomina di un Segretario a norma dell'art. 25 del Regolamento interno dell'Assemblea e a darne comunicazione a questa Presidenza.

Comunicazione relativa a cariche interne del Gruppo parlamentare "Lega Sicilia per Salvini premier"

PRESIDENTE. Con riferimento a quanto annunziato nella seduta d'Assemblea n. 167 del 16 gennaio 2020, comunico che, con nota del 20 gennaio 2020, pervenuta a questa Presidenza il 23 gennaio successivo e protocollata al n. 688/AulaPG del 27 gennaio 2020, il Presidente del Gruppo parlamentare "Lega Sicilia per Salvini premier", onorevole Catalfamo, ha trasmesso il verbale della riunione di Gruppo del 16 gennaio 2020, ove leggesi: "*(...) in seguito al riscontrato errore di trascrizione del verbale della riunione del 14/01/20 i presenti [on.li Catalfamo, Bulla, Caronia e Ragusa] deliberano, ai fini delle comunicazioni rituali, che le cariche interne del gruppo parlamentare 'Lega Sicilia per Salvini premier' sono:*

- *presidente del gruppo parlamentare: l'on. Antonio Catalfamo;*
- *vicepresidente del gruppo parlamentare: l'on. Maria Anna Caronia;*
- *segretario del gruppo parlamentare: l'on. Giovanni Bulla.*

Dopo breve discussione si conferma l'elezione all'unanimità del Presidente on. Antonio Catalfamo, del vice presidente on. Maria Anna Caronia e del segretario on. Giovanni Bulla. (...)

L'Assemblea ne prende atto.

Comunicazione relativa al completamento di cariche interne di Gruppi parlamentari

PRESIDENTE. Ai fini di quanto previsto dagli artt. 25 e 25 *quater* del Regolamento interno dell'Assemblea, invito i Gruppi parlamentari a procedere al completamento delle relative cariche interne, e precisamente:

- il Gruppo parlamentare "Movimento Cinque Stelle" a procedere alla nomina di un Vicepresidente;
- il Gruppo parlamentare "Forza Italia" a procedere alla nomina di un Segretario;
- il Gruppo parlamentare "Partito Democratico XVII Legislatura" a procedere alla nomina di un Vicepresidente e di un Segretario;
- il Gruppo parlamentare "DiventeràBellissima" a procedere alla nomina di un Vicepresidente;
- il Gruppo parlamentare "UDC – Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro" a procedere alla nomina di un Vicepresidente e di un Segretario;
- il Gruppo parlamentare "Popolari ed Autonomisti – Idea Sicilia" a procedere alla nomina di un Vicepresidente e di un Segretario;
- il Gruppo parlamentare "Ora - Sicilia" a procedere alla nomina di un Vicepresidente e di un Segretario;
- il Gruppo parlamentare "S.F. Italia Viva" a procedere alla nomina di un Vicepresidente.

Invito, infine, i suddetti Gruppi parlamentari a darne rispettiva comunicazione a questa Presidenza.

In linea di massima tutti i Gruppi hanno qualche incombenza che, prego di svolgere in tempi più brevi possibili.

Comunicazione di ritiro di interpellanze

PRESIDENTE. Comunico che con nota *e-mail* del 24 gennaio 2020, assunta al bollo d'ingresso della Vicesegreteria generale, Area Istituzionale, di pari data, protocollata al n. 663/AulaPG del 24 gennaio 2020, l'on. Lupo ha ritirato le interpellanze nn. 238 e 239.

L'Assemblea ne prende atto.

Onorevoli colleghi, siccome mi sembra di capire che le Commissioni, che stanno valutando quegli emendamenti che oggi sono diventati articoli di una legge - che abbiamo stralciato dall'esercizio provvisorio - non hanno ancora completato il loro compito di esame di questi articoli, sono costretto a fermarmi e a rinviare la seduta a domani, sperando che li abbiano definiti in modo che almeno domani si possa incardinare questo disegno di legge e poi discuterlo nel più breve tempo possibile.

Diciamo che in linea di massima domani, presumibilmente, è prevista anche una Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari immediatamente prima o immediatamente dopo l'Aula per vedere come ci dobbiamo comportare e quale dovrà essere l'ordine dei lavori da svolgere.

Io credo che la Conferenza dei capigruppo sarà, probabilmente, immediatamente prima dell'Aula.

Pertanto, se non sorgono osservazioni di alcun tipo, Conferenza dei capigruppo alle ore 15.30 e alle ore 16.00 la seduta, se sono stati definiti i disegni di leggi, diversamente sarà inutile la Conferenza dei capigruppo di domani; domani ve lo faremo sapere.

La seduta è tolta alle ore 16.07 (*)

() L'ordine del giorno della seduta successiva, pubblicato sul sito web istituzionale dell'Assemblea regionale siciliana, è il seguente:*



Repubblica Italiana
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

XVII Legislatura

XIV SESSIONE ORDINARIA

172ª SEDUTA PUBBLICA

Mercoledì 29 gennaio 2020 – ore 16.00

ORDINE DEL GIORNO

- COMUNICAZIONI

DAL SERVIZIO LAVORI D'AULA

Il Direttore

dott. Mario Di Piazza

Il Consigliere parlamentare responsabile

dott.ssa Maria Cristina Pensavecchio

Allegato A**Annunzio di presentazione di disegni di legge**

- Normotermia (n. 683).

Di iniziativa parlamentare presentato dall'onorevole La Rocca Ruvolo il 23 gennaio 2020.

- Regolamento e disposizioni sulla distribuzione delle sale gioco e sale scommesse sul territorio della Regione siciliana come contrasto al DGA (disturbo da gioco d'azzardo) (n. 684).

Di iniziativa parlamentare presentato dagli onorevoli Aricò, Assenza, Galluzzo, Savarino e Zitelli il 23 gennaio 2020.

- Norme per la prima applicazione dell'economia circolare nell'ambito della Regione Siciliana (n. 685).

Di iniziativa parlamentare presentato dagli onorevoli Palmeri, Campo, Cappello, Ciancio, Damante, De Luca, Di Caro, Di Paola, Foti, Mangiacavallo, Marano, Pagana, Pasqua, Schillaci, Siragusa, Sunseri, Tancredi, Trizzino, Zafarana e Zito il 23 gennaio 2020.

- Contributo per l'acquisto di parrucche a pazienti affetti da alopecia (n. 687).

Di iniziativa parlamentare presentato dall'onorevole Lo Giudice il 23 gennaio 2020.

- Provvedimenti per il contrasto allo spopolamento e il sostegno agli emigrati (n. 688).

Di iniziativa parlamentare presentato dagli onorevoli Di Caro, Di Paola, Cappello, Ciancio, Siragusa e Pasqua il 23 gennaio 2020.

Comunicazione di disegni di legge presentati ed inviati alle competenti Commissioni**AFFARI ISTITUZIONALI (I)**

- Istituzione nuovo comune denominato Misiliscemi (n. 686).

Di iniziativa governativa.

Presentato il 23 gennaio 2020.

Inviato il 23 gennaio 2020.

- Modifiche di norme relative agli organi di revisione contabile degli enti locali e nelle istituzioni scolastiche (n. 682).

Di iniziativa parlamentare.

Presentato il 16 gennaio 2020.

Inviato il 23 gennaio 2020.

AMBIENTE, TERRITORIO E MOBILITA' (IV)

- Norme per la promozione delle Smart cities e per la rigenerazione urbana (n. 679).

Di iniziativa parlamentare.

Presentato il 16 gennaio 2020.

Inviato il 23 gennaio 2020.

Parere I.

- Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica (n. 680).

Di iniziativa parlamentare.
Presentato il 16 gennaio 2020.
Inviato il 23 gennaio 2020.
Parere I.

SALUTE, SERVIZI SOCIALI E SANITARI (VI)

- Disposizioni in materia di aree di sosta all'interno degli ospedali (n. 681).
Di iniziativa parlamentare.
Presentato il 16 gennaio 2020.
Inviato il 23 gennaio 2020.

Annunzio di interrogazioni

- con richiesta di risposta orale presentate:

N. 1209 - Chiarimenti circa l'acquisto da parte dell'Unione Madonie (Unione di Comuni) delle quote di Categoria 'A' della società privata SO.SVI.MA spa.

«All'Assessore per l'economia, premesso che:

in data 19 dicembre 2019, con la deliberazione n. 39 della Giunta dell'Unione Madonie (unione dei comuni costituita ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dell'art. 37 della legge regionale n. 7 del 1992) deliberava un atto di indirizzo per l'acquisto di n. 190 quote di partecipazione di categoria 'A' nella società SO.SVI.MA Spa, quote dismesse dall'Ente Parco delle Madonie nel 2017 ai sensi del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, che imponeva, tra le altre cose, la dismissione di partecipazioni in società private ritenute 'non strategiche' per l'attività istituzionale dell'ente;

dell'Unione Madonie fanno parte: il Comune di Alimena, il Comune di Aliminusa, il Comune di Blufi, il Comune di Bompietro, il Comune di Caccamo, il Comune di Castelbuono, il Comune di Castellana Sicula, il Comune di Collesano, il Comune di Gangi, il Comune di Geraci Siculo, il Comune di Gratteri, il Comune di Isnello, il Comune di Montemaggiore Belsito, il Comune di Petralia Soprana, il Comune di Petralia Sottana, il Comune di Pollina e il Comune di San Mauro Castelverde;

considerato che:

tutti i Comuni citati hanno già aderito alla SO.SVI.MA spa, una società nata nel 1997 come soggetto responsabile del Patto territoriale delle Madonie e successivamente trasformata in agenzia di sviluppo locale per azioni di animazione territoriale e consulenza a soggetti pubblici e privati operanti nel territorio;

la delibera di dismissione delle quote di SO.SVI.MA Spa da parte del Consiglio dell'Ente Parco è stata approvata all'unanimità dei presenti;

del Consiglio dell'Ente Parco delle Madonie fanno parte i sindaci di Castellana Sicula, Castelbuono, Collesano, Geraci Siculo, Gratteri, Isnello, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Pollina e San Mauro Castelverde;

i superiori Comuni pagano alla SO.SVI.MA una cospicua quota annuale fissa di adesione (a titolo esemplificativo, il Comune di Castellana Sicula corrisponde a SO.SVI.MA Spa una quota annuale fissa di euro 14,130.00) a prescindere dal fatto che i comuni utilizzino i servizi della stessa società per quell'anno;

con il paventato acquisto di tali ulteriori 190 quote della società SO.SVI.MA da parte dell'Unione Madonie, per la quale la stessa Unione ha stanziato in bilancio la cifra di euro 19,380.00, i Comuni facenti parti dell'Unione andrebbero a pagare non soltanto l'acquisto delle 190 quote disponibili della SO.SVI.MA a seguito della loro dismissione da parte dell'Ente Parco, ma andrebbero ad essere oberati di un'ulteriore quota annuale (non ancora quantificata) a carico del bilancio dell'Unione, duplicando essenzialmente la quota fissa (che già pagano come singoli Comuni) per ricevere gli stessi medesimi servizi;

la ratio della citata normativa favorisce la formazione delle unioni di comuni viste come uno strumento per migliorare i servizi che possono essere offerti in collaborazione tra enti locali, razionalizzandone la spesa e migliorandone la qualità, peraltro con una cospicua contribuzione della Regione siciliana per le attività dell'Unione stessa, e non certamente come un espediente per rilevare le quote libere della SO.SVI.MA, atteso che nessuno degli altri soci di parte pubblica ha esercitato il diritto di opzione, non considerando quindi le stesse particolarmente strategiche anche perché già soci della stessa società;

per sapere:

quali iniziative immediate intenda attivare al fine di evitare che l'Unione Madonie proceda con questa operazione di acquisto quote che, per le considerazioni di cui in premessa, andrebbero a gravare gli enti locali di ulteriori oneri non giustificati;

quali iniziative intenda intraprendere per verificare che il finanziamento pubblico erogato dalla Regione siciliana sia utilizzato dall'Unione Madonie per le funzioni istituzionali, tra le quali non rientra certamente l'acquisto di quote oggetto della presente interrogazione.»

ARICÒ

N. 1212 - Chiarimenti in ordine ai trasferimenti annunciati al personale S.E.U.S. in forza presso le centrali operative del 118.

«Al Presidente della Regione, all'Assessore per la salute e all'Assessore per l'economia, premesso che il sottoscritto interrogante, con interrogazione n. 1179 del 10.12.2019 aveva già chiesto a quanti in indirizzo 'Chiarimenti in ordine alle condizioni di lavoro dei dipendenti S.E.U.S' evidenziando i tentativi scriterati di ricollocazione del personale non più in condizione di svolgere i servizi e la grave assenza di soluzioni ricollocative del personale inidoneo;

considerato che:

negli ultimi giorni dell'anno appena conclusosi, la Direzione generale della società oggetto del presente atto ispettivo, con due note distinte indirizzate ai dipendenti, informava il personale medesimo dapprima circa l'eventualità per l'anno subentrante di taluni trasferimenti previa concertazione e, a distanza di poche ore, la determinazione a operare trasferimenti d'imperio che

nell'imminenza si sarebbero posti in essere verso le centrali operative 118 'al fine di consentire l'allineamento ai nuovi standard operativi previsti dalle linee guida regionali';

corre l'obbligo di evidenziare come la mobilità de qua sia subordinata agli obblighi d'informazione e di esame congiunto con le Organizzazioni sindacali previsti dal quadro normativo vigente e, segnatamente, in ordine ai criteri di mobilità aziendale e alle mansioni che caratterizzano il personale coinvolto negli spostamenti;

nelle more di un'opportuna chiarificazione con riferimento agli interrogativi già rappresentati nella precedente interrogazione;

per sapere:

se siano a conoscenza dei fatti esposti e se, nelle more degli accertamenti necessari, non considerino opportuno sospendere i trasferimenti in atto del personale amministrativo in forza presso le centrali operative '118';

se abbiano appreso in forza di quali criteri la Direzione generale abbia avviato detta mobilità;

se non considerino opportuno che siano rese note le ragioni di un' eventuale e scellerata chiusura dell'Ufficio del personale del bacino PA-TP.»

(L'interrogante chiede lo svolgimento con urgenza)

FIGUCCIA

N. 1214 - Chiarimenti in merito alle determinazioni in materia di personale poste in essere presso la società partecipata Servizi ausiliari Sicilia.

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per l'economia, premesso che:

la Sas (Servizi Ausiliari Sicilia) è una società partecipata al 100% della Regione Siciliana, società consortile per azioni costituita ai sensi degli articoli 2615 ter e 2325 del codice civile in virtù dell'art. 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, la quale con i suoi 2000 dipendenti, garantisce servizi di custodia e fruizione dei beni culturali su tutto il territorio regionale, servizi presso i presidi ospedalieri e altresì a supporto dei dipartimenti regionali;

l'U.O. 'Controllo Analogo' dell'Assessorato dell'economia ha la funzione di controllare preventivamente quanto la governance societaria intende porre in essere con riferimento alla gestione delle assunzioni, degli straordinari, dell'organizzazione del lavoro, del piano industriale. Più in generale, il controllo de quo si sostanzia nel monitoraggio delle attività degli organi amministrativi e di controllo delle società partecipate finalizzato alla valutazione della corretta gestione e prevenzione di *mala gestio*;

i funzionari dell'Amministrazione regionale che afferiscono alla summenzionata U.O. avrebbero autorizzato, previe valutazioni tecniche, talune azioni mentre, per altre, si sarebbero determinati rinviando le questioni con richieste di parere all'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione;

considerato che:

con delibera del Consiglio di amministrazione del giorno 14.12.2018 si sono definite le modalità di reclutamento del personale iscritto all'Albo e che, con successiva delibera del 27.12.2018, si è proceduto all'assunzione a tempo indeterminato di 135 unità di personale di cui all'art. 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modificazioni (cosiddetti 'Albisti');

lo stesso personale, con riferimento alla delibera di Giunta regionale n. 443 del 06.11.2018 e ai relativi contratti di servizio sottoscritti con l'Amministrazione regionale, sarebbe dovuto essere oggetto di inquadramento pro tempore e dunque, con contratti a tempo determinato pari a mesi 24 per esperimento delle attività progettuali come previsto dal quadro normativo vigente;

altresì, si registra, nella gestione amministrativa complessiva, un certo doppiopesismo a danno di quel personale che anzitempo attende il completamento del monte ore settimanale, a fronte di un percorso di integrazione oraria normato dall'articolo 29 della legge regionale n. 8 del 2018;

per sapere:

per quali ragioni l'U.O. Controllo analogo, con riferimento agli orientamenti della Società di cui alla presente interrogazione, non abbia chiesto che ci si avvallesse del parere dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione;

se non si consideri opportuno ricondurre l'operato entro i confini del quadro normativo vigente in modo da conferire dignità all'intero personale in forza, senza distinzione alcuna.»

FIGUCCIA

Le interrogazioni saranno poste all'ordine del giorno per essere svolte al proprio turno.

- con richiesta di risposta scritta presentate:

N. 1210 - Precisazioni in merito alle procedure adottate dal Comune di Licata (AG) in materia di ripristino della dirigenza comunale.

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica, premesso che:

con deliberazione n. 50 del 2018, la Giunta municipale di Licata (AG) ha adottato lo schema di modifica statutaria, stabilendo la revisione dell'ordinamento degli uffici e servizi dell'Ente mediante soppressione della posizione dirigenziale;

con successiva delibera n. 28 del 2019, il Consiglio comunale, valutate le osservazioni alle modifiche statutarie, ha approvato il nuovo statuto con le modifiche già citate;

lo statuto come modificato, espletate le formalità di legge, è divenuto esecutivo dopo 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo, sebbene con atto emendativo lo stesso sia entrato in vigore solo dopo la concreta e completa attuazione della riforma ordinamentale e, dunque, a decorrere dal 30 agosto 2019, giusta determinazione sindacale n. 94 del 30/08/2019;

alcuni consiglieri comunali, in data 25.10.2019, hanno inoltrato agli Uffici competenti un atto di indirizzo politico finalizzato al ripristino della dirigenza nel Comune di Licata;

con successiva nota del 28 novembre 2019, il Sindaco riceveva dall'Ufficio del Segretario generale del Comune la nota recante indicazioni giuridico-interpretative in materia di abrogazione espressa dello statuto comunale prima modificato;

con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 23 dicembre 2019 sono state di fatto abrogate le sopra richiamate deliberazioni e ripristinata la dirigenza;

considerato che:

la procedura adottata e suffragata dagli Uffici ha derogato al principio stabilito per legge della necessaria modifica statutaria attraverso un probabilmente discutibile atto interpretativo secondo cui il richiamo dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990 è in *facti species* utilizzabile attraverso la deroga introdotta dal comma 2 del medesimo art. 3 della citata legge n. 241 del 1990;

l'articolo 46, comma 1, dello statuto comunale recita testualmente che: 'L'iniziativa di revisione dello statuto segue la stessa procedura per la formazione dello statuto';

ad oggi, lo statuto vigente risulta immutato nella sua versione modificata dalla deliberazione n. 28 del 2019, già citata, prevedendo di fatto l'insussistenza della dirigenza;

la procedura non appare giuridicamente confortata dal punto di vista procedimentale, poiché carente del necessario iter di modifica statutaria;

con deliberazione di Giunta n. 5 del 9.1.2020 e successiva determina sindacale n. 2 del 9.1.2020, si è proceduto alla revoca della determinazione sindacale utile al collocamento in disponibilità dello stesso dirigente comunale, oggi reincaricato e che prenderà servizio a far data dal prossimo 20 gennaio;

la procedura adottata dal Consiglio e dalla Giunta risulta carente di parere contabile, obbligatorio su tutti gli atti di variazione della spesa;

la stessa procedura determina, inevitabilmente, una variazione della spesa attraverso riflessi diretti ed indiretti sulle finanze locali;

sempre la stessa procedura potrebbe configurarsi come illegittima, con la conseguenza della non semplice nullità degli atti compiuti in ossequio alle nuove determinazioni;

si potrebbe delineare un danno erariale che colpirebbe la già poco salubre finanza dell'Ente in questione;

per sapere:

se non ricorrano le condizioni perché venga disposta un'ispezione urgente presso il Comune di Licata, tesa ad accertare la legittimità degli atti in premessa richiamati;

se non reputino opportuno avviare un procedimento sostitutivo attraverso la nomina di un commissario per palese violazione delle fonti statutarie;

se non vi siano i presupposti perché tutta la documentazione richiamata, che potrebbe generare un

aumento dei costi dell'Ente in assenza di parere contabile, venga inviata tempestivamente alla Sezione di controllo per la Sicilia della Corte dei conti.

(L'interrogante chiede risposta scritta con urgenza)

PULLARA

N. 1211 - Chiarimenti in ordine alla nomina del Presidente della Fondazione Orchestra sinfonica Siciliana.

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per il turismo, lo sport e lo spettacolo, premesso che:

l'Orchestra Sinfonica Siciliana, istituita con decreto presidenziale del 19 aprile 1951, n. 19, e trasformata in fondazione con legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, costituisce una delle più importanti istituzioni culturali dell'Isola, riconosciuta in tutto il panorama nazionale ed internazionale;

la Fondazione ha lo scopo di promuovere lo sviluppo e la diffusione della musica e della cultura musicale mediante la realizzazione e l'organizzazione di spettacoli musicali sia in Italia che all'estero, al fine dell'arricchimento dell'offerta turistica siciliana e dell'incremento dei flussi di turismo culturale;

ai sensi dell'art. 11 dello statuto, approvato con D. A. n. 2165 del 3 dicembre 2014, il presidente della Fondazione viene designato dall'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo e svolge funzioni di rappresentanza e di esecuzione di tutti gli atti adottati dal consiglio di amministrazione che è chiamato a presiedere;

considerato che:

in data 10.12.2019, l'Avv. Stefano Santoro ha presentato le dimissioni dalla carica di presidente della Fondazione e che l'Assessore competente non ha ancora provveduto alla sua sostituzione;

l'assenza di un legale rappresentante determina la paralisi gestionale della Fondazione, che si ripercuote principalmente sui lavoratori, sul processo di risanamento dei conti e, in generale, sulle attività di programmazione dell'ente;

ritenuto:

l'interesse della Regione a garantire lo sviluppo e la diffusione della musica in Sicilia e nel mondo;

l'interesse della Regione a tutelare i diritti dei lavoratori;

l'interesse ad un corretto utilizzo di fondi pubblici;

per sapere:

quali misure e/o azioni stiano ponendo in essere per addivenire alla nomina di un presidente di provata affidabilità e capacità manageriali con esperienza nel settore;

se non ritengano opportuno, attesa la gratuità dell'incarico, riconoscere almeno una copertura assicurativa al presidente che, nella sua qualità di rappresentante legale, si trova a compiere atti amministrativi di particolare responsabilità.»

(Gli interroganti chiedono risposta scritta con urgenza)

SCHILLACI - CAPPELLO - CIANCIO - FOTI
MANGIACAVALLO - PALMERI SIRAGUSA
TRIZZINO - ZAFARANA - ZITO - TANCREDI -
SUNSERI - DI CARO - CAMPO - DI PAOLA MARANO -
PAGANA - DE LUCA A. - PASQUA - DAMANTE

N. 1213 - Precisazioni in merito al progetto di realizzazione e all'esercizio di un impianto di stoccaggio e recupero idrocarburi, all'interno del nucleo industriale IRSAP (ex ASI) del Comune di San Pier Niceto (ME).

«Al Presidente della Regione, all'Assessore per il territorio e l'ambiente, all'Assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità, all'Assessore per i beni culturali e l'identità siciliana e all'Assessore per le attività produttive, premesso che:

con istanza presentata dalla ditta Mare Pulito S.r.l. il 16.12.2013 e acquisita al Dipartimento Acqua e rifiuti al prot. n. 50580 del 17.12.2013, veniva richiesta autorizzazione ex art. 208 del D.lgs n. 152 del 2006 e ss.mm.ii., in ordine alla realizzazione e all'esercizio di un impianto di stoccaggio e recupero idrocarburi mediante processo di decantazione di acque di sentina e rifiuti oli esausti da natanti, all'interno del nucleo industriale IRSAP (ex ASI) del Comune di San Pier Niceto (ME) contrada Gabbia, a valle della strada esistente del Consorzio ASI/IRSAP;

con DDG n. 1521 del 18.10.2016 l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità rilasciava autorizzazione integrata ambientale per il progetto in oggetto, con prescrizioni;

preso atto che:

con determina del Commissario straordinario liquidatore del Consorzio ASI n.150 del 31.08.2012 veniva assegnata alla ditta Mare Pulito SRL un'area ricadente nel Comune di San Pier Niceto, richiesta per la realizzazione di un impianto di raccolta e stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi e di oli esausti e miscele oleose per le operazioni D15 e R13 di cui agli allegati B e C del D.lgs. n. 152 del 2006 e di un impianto di recupero oli da rifiuti a matrice oleosa con trattamento fisico-chimico operazione D9, di cui all' allegato B dello stesso D.lgs. n. 152 del 2006;

detta delibera riportava la considerazione secondo la quale il terreno in oggetto ricadesse in zona contraddistinta nel piano regolatore generale dell'Ente come D3 (Ambiti di trasformazione e completamento) per attività da insediare lungo la fascia costiera;

precisato che la consultazione delle Norme tecniche di attuazione del PRG consortile in questione riporta, all'art. 21, il Capitolo III dal titolo 'Ambiti di trasformazione e completamento (D3)', dove per 'trasformazione e completamento' si fa riferimento al 'completamento dei programmi esecutivi in corso' ed alla trasformazione delle aree oggetto del piano, non di materie prime o secondarie trattate o da trattare all'interno dell'area;

preso atto, altresì, che:

le citate NTA del PRG Consortile, per l'area D3.1, cioè quelle ricadenti nel Comune di San Pier Niceto, prevedono una divisione in due parti del territorio in oggetto, e cioè l'area a monte dell'asse stradale esistente, e 'lato mare' dell'asse stradale esistente, evidenziata con la lettera A;

sempre le medesime NTA riportano come l'area 'A', 'configurata così come prescritto, si estende fino al confine con la foce della fiumara e dovrà essere destinata ad impianti di acquacoltura e/o cantieristica navale di diporto';

appreso che:

il contratto di compravendita dell'area, registrato a Milazzo (ME) il 28.12.2012 al n. 3060 serie 1T, all'articolo 2 riporta, testualmente, 'che il terreno oggetto della presente vendita ha tutte le caratteristiche risultanti dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di San Pier Niceto in data 16 Novembre 2012';

il citato 'certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di San Pier Niceto in data 16 Novembre 2012' attesta esclusivamente che le aree interessate dal progetto, testualmente 'ricadono in aree ASI. Le Aree ASI sono le aree impegnate dal Piano Regolatore Generale Consortile dell'ASI. Per tali aree valgono le relative discipline d'uso e norme d'attuazione le quali si intendono sovraordinate al presente PRG', rimandando dunque semplicemente al PRG consortile, senza attestare, di fatto, nulla;

considerato che:

tanto l'assegnazione del lotto di terreno 'per la realizzazione di un impianto di raccolta e stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi e di olii esausti e miscele oleose per le operazioni d15 e r13 di cui agli allegati B e C del D.lgs. 152/2006 ed un impianto di recupero oli da rifiuti a matrice oleosa con trattamento fisico-chimico operazione D9 di cui all'allegato B del D.Lgs. 152/2006', quanto la vendita del medesimo terreno sembrerebbero dunque in contrasto con le menzionate NTA del PRG consortile, in particolar modo per ciò che riguarda la destinazione di zona prevista;

con nota del 16.12.2013, inviata alla Soprintendenza ai beni culturali e ambientali di Messina, la ditta Mare Pulito chiedeva nullaosta paesaggistico per la realizzazione delle opere in parola, trovandosi in zona soggetta al vincolo di cui all'art. 142, comma 1, lettera 'A' del D.lgs. n. 42 del 2004 e successive modificazioni;

con provvedimento soprintendenziale prot. 9913/- 7.844 - 15 U del 23.12.2015 veniva rilasciata autorizzazione paesaggistica a condizione, non citando, però, tutti i codici di attività previsti e indispensabili del ciclo produttivo;

con provvedimento soprintendenziale 417/7-8932-U del 20.01.2016 veniva rettificata l'autorizzazione paesaggistica Prot. 9.913/7-7.844-15-U del 23.12.2015 e veniva rilasciata la definitiva autorizzazione paesaggistica;

il citato provvedimento del 20.01.2016 affermava, testualmente: 'Accertato che le opere ricadono in area industriale zona D3.1 del PRG IRSAP ed in zona ad elevato rischio ambientale che prevede l'inserimento soltanto di attività produttive di cantieristica navale da diporto e/o attività connesse con la marineria';

la citata affermazione 'accertata' dalla Soprintendenza non trova riscontro in alcun documento del PRG consortile, ivi comprese le relative NTA, a disposizione della sottoscritta prima firmataria;

il medesimo documento riporta la presa d'atto secondo la quale 'dette opere sono necessarie per il deposito preliminare, trattamento chimico-fisico e messa in riserva di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi provenienti dalla marineria';

risulta alla sottoscritta prima firmataria che l'alimentazione dell'impianto in questione avverrebbe tramite trasporto gommato, potenzialmente anche da siti portuali molto lontani, con deposito in appositi contenitori di stoccaggio;

gli impianti che trattano gli spurghi delle fosse Imhoff, delle fosse stagne e di quant'altro trasportato tramite autobotti, sono considerati a tutti gli effetti impianti di trattamento di rifiuti e, di conseguenza, sottoposti alla vigente normativa sui rifiuti;

il decreto 344/GAB riporta la presa d'atto 'che il proponente ha ottemperato alle misure di pubblicità di cui all'art. 20 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., consistenti in un avviso sintetico pubblicato presso l'albo pretorio del Comune di San Pier Niceto il 30/04/2014 e sulla G.U.R.S. n.17 del 24/04/2014, e che a seguito di tali misure non sono prevenute pubbliche osservazioni ai sensi dell'art. 20 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.';

all'epoca dei fatti, il citato art. 20 del D.lgs. n. 125 del 2006, al comma 2, prevedeva anche che 'I principali elaborati del progetto preliminare e lo studio preliminare ambientale, sono pubblicati sul sito web dell'autorità competente';

non risulta alla sottoscritta prima firmataria che l'autorità competente, il Dipartimento regionale dell'ambiente, abbia in realtà mai pubblicato sul proprio sito web né i principali elaborati del progetto preliminare né lo studio preliminare ambientale del progetto in questione, in violazione di quanto disposto dal citato art. 20, comma 2, del D.lgs. n. 152 del 2006 e rendendo di fatto quasi del tutto inattuabile la possibilità di presentare osservazioni da parte di chiunque ne avesse interesse, così come previsto dal comma 3 dell'allora vigente pluricitato articolo 20;

con determina 08/ME del 20.08.2015, l'IRSAP esprimeva parere favorevole al progetto in esame;

con determina 23/ME del 19.11.2015 l'IRSAP esprimeva un nuovo parere favorevole al progetto medesimo;

entrambi i pareri non affrontano in alcun modo le questioni relative alle summenzionate incompatibilità fra le previsioni delle NTA del PRG consortile e il progetto in questione;

in data 01.04.2016, il Comune di San Pier Niceto rilasciava alla ditta Mare Pulito s.r.l. la concessione edilizia n. 4 per la 'Realizzazione di un impianto di trattamento e recupero di idrocarburi mediante processo di decantazione di acque di sentina e rifiuti esausti da natanti';

l'art. 10 delle plurimenzionate NTA del PRG consortile prevede che 'Le concessioni edilizie sono rilasciate dal Sindaco/i del Comune/i al quale appartengono le aree di intervento, previo rilascio del nulla-osta di conformità urbanistica al Piano regolatore consortile da parte del Consorzio ASI di Messina al soggetto richiedente';

l'IRSAP non ha mai rilasciato nullaosta di conformità urbanistica al piano regolatore consortile per il progetto in questione;

a seguito dell'esposto presentato dalla 'Associazione Mediterranea per la Natura' (MAN), la quale eccepiva il presunto vizio di legittimità del titolo abilitativo per carenza della procedura di deroga prevista dall'art. 16 della l.r. n. 78 del 1976 e successive modificazioni al vincolo di inedificabilità assoluta di cui all'articolo 15, comma 1, lett. a), della stessa legge regionale e la presunta difformità del progetto rispetto alle previsioni del PRG consortile, veniva compiuto accertamento ispettivo dal Dipartimento regionale dell'urbanistica;

nel suddetto atto ispettivo, il funzionario direttivo Mario Megna affermava che 'sebbene possa sembrare che detta C.E. sia munita di tutti i pareri e N.O. prescritti per legge [...] tuttavia ai fini urbanistici, poiché l'intervento edilizio ricade all'interno dei mt. 150 dalla battigia del mare, ove vige il vincolo di inedificabilità assoluta di cui alla L.R. 78/76, a parere dello scrivente, si ritiene che lo stesso poteva essere assentito con l'attivazione preventiva della procedura di Deroga di cui all'art. 16 della L.R. 78/76';

con lettera dell'11.12.2018, la ditta Mare Pulito SRL trasmetteva al Consiglio regionale dell'urbanistica la richiesta di riesame del procedimento avviato di annullamento della concessione edilizia, adducendo, fra le altre, la seguente motivazione: 'Trattasi di impianto di depurazione per il quale non sussiste l'obbligo di arretramento dalla battigia ai sensi del comma 12 art. 89 legge regionale 6/2001';

con nota prot. 2411 del 05.02.19 l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, Dipartimento Urbanistica, Servizio 3 - U.O.3.1 - Affari Urbanistici, chiedeva ad ARPA Sicilia chiarimenti in merito alla possibilità o meno di considerare l'impianto in oggetto classificabile quale 'impianto di depurazione';

Arpa Sicilia, con nota n. 0011359 del 05.03.19, riscontrava affermando, testualmente che 'nel caso de quo, all'impianto non affluiscono reflui mediante rete fognaria, bensì rifiuti liquidi (i cui codici CER sono previsti dall'autorizzazione integrata ambientale) che vengono trattati per il recupero e lo stoccaggio di idrocarburi, dando altresì origine ad uno scarico nella rete fognaria IRSAP che a sua volta confluisce nell'impianto di depurazione consortile. Si ritiene dunque che lo stesso possa essere assimilato ad un impianto di trattamento rifiuti più che a un depuratore';

con nota prot. 2412 del 05.02.19, l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, Dipartimento Urbanistica, Servizio 3 - U.O.3.1 - Affari Urbanistici, chiedeva all'Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti, 'di voler fornire adeguati chiarimenti in merito alla possibilità o meno di poter considerare il suddetto impianto classificabile quale Impianto di depurazione';

con nota n. 6268 del 12.02.19, il Servizio 7 'Autorizzazioni Impianti Gestione Rifiuti AIA' dell'Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti, rispondeva alla richiesta affermando, testualmente, che 'il processo di trattamento dell'effluente conduce ad un abbattimento del carico inquinante rispetto alle concentrazioni dei parametri in ingresso, il che, tecnicamente, equivale ad un processo di depurazione, come peraltro ben argomentato nella perizia tecnica del dott. Emanuele Alongi, allegata alla nota che si riscontra. È da evidenziare, comunque, che il suddetto trattamento, nel caso specifico, si inquadra nella più generale attività di trattamento e di recupero all'interno di impianto per lo stoccaggio e il recupero di rifiuti liquidi';

con riferimento alla succitata motivazione, il Consiglio regionale dell'urbanistica con voto n. 125 del 13 marzo 2019, condivideva la proposta della Commissione relatrice di non doversi procedere all'annullamento ex art. 53, l.r. n. 71 del 1978 della C.E. 04/16 rilasciata dal Comune di San Pier Niceto, condividendo nel merito la succitata motivazione, asserendo che 'il processo meccanico e fisico-chimico di trattamento dei reflui depurati prevede, nella sua fase conclusiva, la riutilizzazione delle sostanze riciclabili, il trasporto a rifiuti in altra sede delle sostanze nocive non utilizzabili e il definitivo sversamento in mare delle acque depurate o la loro immissione nella rete delle acque nere consortile[...]'. Infine viene citata la sentenza n. 31396 della Corte di Cassazione penale Sez. III, del 21.09.2006, riportando le frasi 'laddove per depurazione va intesa anche la semplice decantazione' e 'Anche la semplice decantazione naturale debba considerarsi trattamento comunque prodromico all'attività di recupero o smaltimento delle acque di sentina';

quanto affermato dal CRU risulta smentito innanzitutto dalla considerazione relativa a ciò che il legislatore evidentemente intendeva quando richiama, all'art. 89, c.12, della l.r. n. 6 del 2001, la definizione di 'impianti di depurazione' per i quali non sussiste l'obbligo di arretramento previsto dall'articolo 15, comma primo, lettera a), della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78. Si ritiene pacificamente logico, infatti, che un impianto il cui fine sia quello di recuperare le acque reflue domestiche e industriali di una determinata porzione di territorio, per poi scaricarlo direttamente a mare il prodotto depurato, non possa trovarsi a una distanza minima di 150 metri dalla battigia, se non altro con i propri tubi di scarico. Ciò non consente, però, di definire ogni impianto di depurazione di un qualsiasi rifiuto un impianto di depurazione che rientri nella casistica prevista dal citato art.89. Nel caso specifico, fra l'altro, l'affermazione è smentita già in prima battuta dal D.A. 344/GAB del 21.07.2015, a firma dell'Assessore pro-tempore Maurizio Croce, il quale afferma, testualmente, che 'a seguito del trattamento le acque pulite verranno immesse nella rete acque bianche del Consorzio IRSAP', non facendo dunque alcun riferimento allo scarico 'diretto in mare' delle acque pulite, condizione evidentemente necessaria per assimilare l'impianto ad uno di depurazione identificato nella casistica di cui al pluricitato art.89, c.12, l.r. n. 6 del 2001. Risulta di tutta evidenza come qualsiasi impianto, collocato in qualsiasi punto del territorio, possa scaricare le acque pulite a seguito del trattamento nella rete acque bianche del Consorzio IRSAP. Anche la citazione della sentenza n. 31396 della Corte di Cassazione penale, Sez. III, del 21.09.2006 risulta quantomeno superficiale, in quanto si omette di specificare che le affermazioni citate sono estrapolate dalle motivazioni alla base del ricorso per Cassazione proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, e non già dalla sentenza stessa che, invece, rigetta il ricorso ritenendolo infondato, senza mai affermare, anzi smentendo, ciò che viene citato dal CRU;

risulta di difficile comprensione il motivo per il quale il CRU non abbia tenuto in alcuna considerazione gli autorevoli pareri di ARPA Sicilia e dell'Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, richiesti esplicitamente dal CRU stesso, i quali mettono nero su bianco tanto il fatto che all'interno dell'impianto si sarebbero svolte le attività classificate come 'D9', quanto il fatto che il progetto in questione sia da assimilare ad un impianto di trattamento rifiuti, anziché a un depuratore;

con decreto presidenziale del 21 aprile 2017, n. 10, è stato approvato l'aggiornamento del piano regionale per la gestione dei rifiuti speciali in Sicilia;

il suddetto piano classifica gli olii di sentina della navigazione, cod. CER 130403*, come rifiuti speciali pericolosi;

nel medesimo piano viene, inoltre, specificato che, 'per quanto riguarda i nuovi impianti, quelli preesistenti e le modifiche alle infrastrutture esistenti, allo scopo di prevenire situazioni di

compromissione della sicurezza delle abitazioni o di grave disagio degli abitanti sia in fase di esercizio regolare che in caso di incidenti è fissata una distanza minima di 3 Km. tra l'area dove vengono effettivamente svolte le operazioni di smaltimento e/o recupero, indipendentemente dalla presenza di eventuali opere di mitigazione previste in progetto e i vicini centri urbani che la localizzazione dei suddetti impianti';

nel caso specifico, a meno di 3km dall'impianto in parola, insistono le frazioni di San Pier Marina, Giammoro e Monforte Marina, tutti centri fortemente antropizzati;

tra i progetti da sottoporre obbligatoriamente alla procedura di V.I.A., elencati dall'Allegato III alla parte seconda del D.lgs. n. 152 del 2006, rientrano gli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11';

con il citato D.A. 344/GAB del 21.07.2015, a firma dell'Assessore pro-tempore Maurizio Croce, veniva emesso giudizio di compatibilità ambientale positivo, con prescrizioni;

in data 11.09.2015, si svolgeva conferenza dei servizi ex art. 208 del D.lgs. n. 152 del 2006 durante la quale si dava lettura del citato provvedimento 344/GAB per il quale venivano evidenziate delle incongruenze per le quali si sarebbe dovuto necessariamente chiedere conferma al Servizio VASVIA. Si riporta testualmente: 'dall'istruttoria della pratica, anche alla luce della pratica, anche alla luce della potenzialità dell'impianto, nonché dalla lettura delle premesse del citato decreto deve ritenersi che sia stata espletata la procedura di verifica di cui all'art. 20 del D.Lgs. 152/06. Pertanto ove lo stesso provvedimento decreta giudizio di compatibilità ambientale positivo esso salvo diverso avviso del servizio VAS-VIA va inteso come esclusione dalla VIA.

Dall'esame delle attività e operazione richieste dalla ditta su rifiuti pericolosi e non pericolosi come seguito delineato e come si evince dalla relazione tecnica le operazioni richiesta risultano le seguenti:

Non pericolosi: R3 - R4 - R5 - R13 - D15 - D13 - D14;

Pericolo: D15 - R13 - R12 - D9 - D14;

per quanto non univocamente comprensibile, dalla lettura del provvedimento sembrerebbe essere stata effettuata e valutata positivamente ai fini dell'esclusione dalla VIA solo parte delle attività richieste dalla ditta e in particolare:

per la categoria di rifiuti non pericolosi soltanto le attività/operazioni R3 - R4 - R13;

per i rifiuti pericolosi soltanto le attività di smaltimento D13 (non richiesta dalla ditta), D14 - D15.

Alla luce di quanto sopra il Presidente chiede alla ditta di confermare e chiarire quali siano le operazioni effettivamente richieste dalla Ditta *step by step* con riferimento allo schema a blocchi del ciclo produttivo dell'impianto che dalla documentazione presentata non risulta chiaramente leggibile. Chiede altresì di valutare la necessità di una modifica del ciclo produttivo, posto che le operazioni assentite non consentono lo svolgimento del ciclo produttivo secondo quanto proposto. Si prende atto altresì che allo stato attuale l'impianto non potrà effettuare il trattamento D9, ciò salvo eventuale rettifica e/o correzione del provvedimento emesso dalla VAS-VIA.

[...]

Il Presidente dopo la lettura del provvedimento di VIA chiede alla ditta di valutare la necessità di una modifica del ciclo produttivo. La ditta comunica che chiederà una rettifica del provvedimento di VIA al Servizio VAS-VIA';

con nota del 02.10.15, la ditta Mare Pulito SRL comunicava al Dipartimento Ambiente che 'la società Mare Pulito SRL rinuncia alle attività lavorative con codice R12';

con D.A. 538/GAB del 27.10.2015, a firma dell'Assessore pro-tempore Maurizio Croce, viene decretata l'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale ex art. 23 del D.lgs. n. 152 del 2006;

all'art. 2 del menzionato D.A. si decreta che: 'Le attività autorizzate sono quelle individuate alle lettere R3, R4, R5, R13, D13, D14, D15 per rifiuti non pericolosi, e alle lettere R13, D9, D13, D14, D15 per rifiuti pericolosi, di cui al D.Lgs 152/05 e ss.mm.ii.';

risulta evidente come le criticità emerse in fase di conferenza dei servizi, relative all'impossibilità di escludere dalla procedura di valutazione di impatto ambientale un progetto che preveda lo svolgimento dell'operazione D9, operazione che rende appunto obbligatoria la procedura di VIA, sia stata totalmente ignorata. Addirittura la ditta, dopo aver assicurato, in sede di conferenza dei servizi, che avrebbe chiesto una rettifica del provvedimento originario di VIA, modifica basata appunto sulla presa d'atto che, a quelle condizioni, l'operazione D9 non si sarebbe potuta effettuare, nella sua nota si limita a citare la rinuncia all'attività con codice R12, non tenendo minimamente fede a quanto assicurato in sede di conferenza dei servizi;

le superiori incongruenze, relative alle procedure seguite, evidenziano, a parere della sottoscritta prima firmataria, uno stato di grave irregolarità dei documenti citati, tanto il D.A. 344/GAB, che il D.A. 538/GAB, poiché in contrasto con quanto previsto dal D.lgs. n. 152 del 2006;

inoltre, con DDG 1521 del 18.10.2016 l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, rilasciava autorizzazione integrata ambientale per la realizzazione e la gestione dell'impianto de quo;

infine, l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata non tiene conto delle presunte incongruenze, irregolarità, omissioni citate dalla sottoscritta prima firmataria nella presente interrogazione;

per sapere:

se siano a conoscenza di quanto esposto;

se non ritengano, ognuno per le proprie competenze, di dover ritirare in autotutela il DDG 1521 del 18.10.2016 e tutti gli atti annessi e conseguenti al medesimo;

se non ritengano, ognuno per le proprie competenze, di dover inviare altresì accertamenti ispettivi presso tutti i dipartimenti e rami della Pubblica Amministrazione sottoposti alla vigilanza della Regione che abbiano compiuto le presunte irregolarità o omissioni citate ed imporre, a seguito di relazione ispettiva, l'annullamento degli atti che dovessero essere considerati irregolari e la produzione degli atti risultanti omessi.»

(Gli interroganti chiedono risposta scritta con urgenza)

ZAFARANA - CAPPELLO - CIANCIO - FOTI-
MANGIACAVALLO - PALMERI - SIRAGUSA-
TRIZZINO - ZITO - TANCREDI - SUNSERI-
SCHILLACI - DI CARO - CAMPO - DI PAOLA -
MARANO - PAGANA - DE LUCA - PASQUA- DAMANTE

N. 1215 - Chiarimenti in merito all'adempimento da parte della Regione degli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, della l.r. n. 36 del 1991.

«Al Presidente della Regione, all'Assessore per le infrastrutture e la mobilità e all'Assessore per l'economia, premesso che:

ai sensi dell'articolo 30, comma 3, della l.r. 23 maggio 1991, n. 36 e successive modificazioni, 'nei comuni di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 5 marzo 1991, n. 65', fra i quali rientrano i comuni di Augusta, Carlentini, Francofonte, Lentini, Melilli e Noto della provincia di Siracusa, 'il pagamento delle rate di mutuo dovute dalle cooperative edilizie i cui stabili, costruiti con i contributi della Regione, siano stati colpiti da ordinanze di sgombero perché inagibili, con inagibilità anche parziale, per effetto degli eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1990, è sospeso sino a totale riattamento e alla ricostruzione degli immobili cui si riferiscono';

il comma 6 del medesimo articolo ha posto a totale carico della Regione siciliana gli interessi maturati durante il periodo della suddetta sospensione;

l'articolo 100, comma 1, della l.r. 16 aprile 2003, n. 4 e successive modificazioni, ha precisato che l'articolo 30, comma 3, della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36, va interpretato nel senso che nei comuni di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legge 5 marzo 1991, n. 65, il pagamento delle rate di mutuo dovute dalle cooperative edilizie i cui stabili, costruiti con i contributi erogati dalla Regione, con propri fondi e/o con fondi statali acquisiti ed iscritti nel bilancio della Regione stessa, siano stati colpiti da ordinanze di sgombero perché inagibili, con inagibilità anche parziale, per effetto degli eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1990, è sospeso sino al totale riattamento e alla ricostruzione degli immobili cui si riferiscono';

il successivo comma 1 - bis della l.r. n. 4 del 2003 prevede che 'per gli stabili costruiti con i contributi finanziati con i fondi statali di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, agli oneri derivanti dalle disposizioni del comma 1 si provvede a valere sulle risorse disponibili della medesima legge n. 457/1978';

considerato che:

con riferimento ad alcuni dei soggetti ammessi alle suddette agevolazioni con D.A. n. 958 del 29 giugno 1992, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 36 del 01/08/1992, sembra che per anni la Regione sia rimasta inadempiente agli obblighi assunti, non provvedendo al pagamento degli interessi spettanti alle banche mutuanti;

a tutela degli interessi dei soggetti direttamente coinvolti nella vicenda e in considerazione del rischio di ulteriori aggravii per le casse regionali, potenzialmente derivanti dal protrarsi dello stato di inerzia

dell'Amministrazione, con note inviate via p.e.c. il 7 febbraio e il 29 marzo 2019, il sottoscritto primo firmatario chiedeva chiarimenti sulla tempistica e sulle modalità con cui gli Assessorati regionali dell'economia e delle infrastrutture e mobilità, per risolvere la questione sopra descritta, intendessero provvedere al pagamento di quanto dovuto e sull'esistenza delle coperture necessarie a tal fine;

in risposta alla suddetta richiesta di chiarimenti, tramite nota prot. n. 19703 del 5 aprile 2019 del Servizio 6 'Insediamenti Abitativi - Contributi', il Dipartimento delle infrastrutture e della mobilità e

dei trasporti indicava i pagamenti già effettuati, secondo quanto risultante dalle verifiche svolte, e, 'al fine di accertare l'esistenza di eventuali somme ancora da erogare a saldo di quanto dovuto agli aventi diritto, attualizzati all'esatta durata dell'ordinanza di sgombero per inagibilità degli edifici emessa a causa degli eventi sismici del 1990 e sino al totale riattamento degli stessi', rappresentava di avere 'in itinere una verifica contabile generale preordinata alla definizione totale della problematica';

per sapere quali siano stati gli esiti delle verifiche cui si è testé fatto riferimento e se siano pervenuti, ed in che modo, alla definitiva soluzione della questione in esame.»

(Gli interroganti chiedono risposta scritta con urgenza)

ZITO - CAPPELLO - CIANCIO - FOTI - MANGIACAVALLLO –
PALMERI - SIRAGUSA - TRIZZINO - ZAFARANA –
TANCREDI - SUNSERI SCHILLACI - DI CARO –
CAMPO - DI PAOLA - MARANO - PAGANA –
DE LUCA A. – PASQUA - DAMANTE

Le interrogazioni saranno inviate al Governo.

Annunzio di interpellanze

N. 237 - Iniziative per fare chiarezza su fatti stragistici avvenuti nel territorio della Regione siciliana.

«Al Presidente della Regione, premesso che:

l'eccidio di Portella della Ginestra avvenuto il primo maggio del 1947 durante la celebrazione della festa dei lavoratori, in territorio ricadente nel Comune di Piana degli Albanesi (PA), insieme all'omicidio di inizio secolo scorso dell'allora Sindaco di Corleone (PA) Bernardino Verro, organizzatore dei Fasci siciliani e delle lotte contadine, al pari di altri atti terroristici accaduti rimangono fatti della storia politica del nostro Paese rimasti irrisolti;

in questi anni diversi rappresentanti di associazioni dei familiari delle vittime del terrorismo hanno promosso iniziative coraggiose per riportare alla luce la verità su quanto accaduto nelle stragi;

considerato che:

la ricerca della verità è un processo tortuoso e pieno di insidie che le Istituzioni di un Paese civile e moderno come il nostro debbono stimolare attraverso una partecipazione attiva delle stesse;

fare emergere la verità storica sulle stragi in questione, significherebbe restituire dignità ai tanti cittadini innocenti rimasti coinvolti, che hanno perso il loro bene più prezioso, ovvero la vita;

preso atto che esisterebbero atti riservati custoditi negli archivi dello Stato, riguardanti la strage di Portella della Ginestra e l'omicidio dell'allora Sindaco di Corleone Bernardino Verro;

per conoscere:

quali iniziative intenda adottare al fine di rendere pubblici atti e documenti giudiziari secretati attinenti alle stragi avvenute nel territorio della Regione siciliana;

se non ritenga opportuno verificare il materiale archiviato disponibile, utile per fare chiarezza sui terribili fatti stragistici avvenuti nel territorio della Regione siciliana nel recente passato.»

(L'interpellante chiede lo svolgimento con urgenza)

FIGUCCIA

N. 240 - Notizie in merito alle consulenze esterne della Deloitte Consulting s.r.l..

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per l'economia, premesso che:

la Regione siciliana, per la certificazione della spesa comunitaria, si è affidata a una società di consulenza milanese, la 'Deloitte Consulting Srl', che si è aggiudicata per l'assistenza tecnica nei vari dipartimenti regionali un appalto dal valore di 21 milioni di euro per cinque anni;

alla suddetta società, il Governo della Regione ha fatto ricorso utilizzando le risorse del programma operativo FESR Sicilia 2014/20, nonostante l'Amministrazione regionale contasse di una dotazione organica di circa 13 mila dipendenti, adducendo che all'interno degli Assessorati e dei dipartimenti regionali non vi fossero funzionari in possesso di competenze tecniche relative ai fondi europei;

atteso che:

gli esperti della 'Deloitte Consulting Srl', di cui i vari dipartimenti regionali attualmente si avvalgono, costano un prezzo elevatissimo che si aggira su un ammontare giornaliero che oscilla tra 234 a 440 euro al giorno, equivalente a circa 5 milioni l'anno;

stando agli ultimi dati, la spesa europea della Regione non mostra alcun miglioramento significativo, restando confinata a fanalino di coda nella classifica delle Regioni meno sviluppate;

ancora oggi, non è dato conoscere i nominativi dei consulenti esterni della 'Deloitte Consulting Srl', le prestazioni rese e le somme erogate come compenso;

sul sito web della Regione siciliana non esiste, infatti, alcun organigramma consultabile online, né è tantomeno possibile attingere informazioni dal Dipartimento alla programmazione, che si trincerava sui 'dati sensibili' che non possono essere resi pubblici finché non verranno definite le procedure per la loro pubblicazione;

ritenuto che:

il principio della trasparenza nella gestione della pubblica Amministrazione e sull'utilizzo delle risorse pubbliche collettive costituisca un principio fondamentale e ineludibile che debba sempre presiedere all'azione governativa;

il diritto di 'accesso agli atti' di cui alla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 presupponga la pubblicità di tutti i nominativi dei consulenti esterni incaricati dal Governo regionale, del tipo di

lavoro svolto e dei compensi erogati, nonché la conoscenza dei criteri adottati nell'affidamento degli incarichi;

per conoscere:

secondo quali criteri siano state affidate le consulenze esterne alla società milanese Deloitte Consulting Srl;

i termini del bando di aggiudicazione della gara e l'elenco nominativo dei consulenti cui sono stati affidati incarichi per 'servizi di supporto specialistico e assistenza tecnica alle Autorità di Gestione e di Certificazione in favore della Regione Siciliana';

la tipologia e la durata dei contratti a tutt'oggi stipulati con i consulenti esterni della società milanese in questione, le mansioni, i compensi previsti e quelli già erogati;

se, nel rispetto dei principi ineludibili della legalità e della trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche, non ritengano di dover pubblicare immediatamente sul sito web della Regione i dati relativi alle consulenze esterne affidate alla 'Deloitte Consulting Srl' di cui si avvalgono attualmente i vari dipartimenti regionali;

se e quali iniziative abbiano assunto, altresì, per l'aggiornamento e la riqualificazione del proprio organico, per metterlo in condizione di rispondere adeguatamente alle esigenze vecchie e nuove della pubblica Amministrazione regionale.»

(Gli interpellanti chiedono lo svolgimento con urgenza)

LUPO - CRACOLICI - GUCCIARDI
ARANCIO - BARBAGALLO - DIPASQUALE
CATANZARO - DE DOMENICO

N. 241 - Adozione di tariffe ferroviarie agevolate e modernizzazione del trasporto ferroviario regionale.

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per le infrastrutture e la mobilità, premesso che:

con l'avvento del nuovo anno in Sicilia è arrivata puntuale l'attesa stangata di Trenitalia con l'aumento del 10 per cento di biglietti e abbonamenti settimanali, mensili e annuali; un rincaro già previsto dal contratto di servizio firmato due anni fa e di durata decennale;

contro il suddetto aumento dei costi si è espresso, fra gli altri, anche il Comitato Amministratori Regione Sicilia (CARS) per il mancato coinvolgimento delle amministrazioni locali, trattandosi di questioni che toccano direttamente le comunità locali, chiedendo all'Assessore alle infrastrutture e alla mobilità la costituzione di un tavolo regionale di confronto sulle problematiche, con la presenza dei rappresentanti di Trenitalia;

il rincaro dei biglietti ricade con comprensibili e gravi difficoltà sulla pelle dei 'forzati' dei treni regionali, ovvero di chi, per ragioni lavorative e di studio, è costretto a muoversi sui binari del territorio regionale e dovrà subire, inevitabilmente, l'aumento indiscriminato dei costi del biglietto e degli abbonamenti;

l'aumento generalizzato dei suddetti costi, per quanto potrebbe trovare giustificazione a fronte di servizi ferroviari più efficienti e mezzi di locomozione moderni, non può certo trovare la stessa legittimazione al cospetto dei 'costanti ritardi' che a tutt'oggi caratterizzano il servizio ferroviario regionale, così come emerge anche da un recente monitoraggio del Comitato pendolari siciliani effettuato nel periodo 1 ottobre-30 novembre scorso, su 270 treni di 400 che giornalmente viaggiano in Sicilia;

a quanto sopra rilevato va aggiunto che in molti luoghi della nostra Regione gli auspicati treni supertecnologici e veloci, che potrebbero giustificare un rincaro di biglietti e abbonamenti, non possono viaggiare a causa dei binari e delle infrastrutture obsolete;

il raddoppio ferroviario Messina-Palermo, 'opera strategica' per la mobilità regionale, per via delle continue sospensioni dei lavori è ancora allo stato di 'miraggio' per i pendolari siciliani;

per conoscere:

se non ritengano di dover intervenire sul rincaro dei biglietti e degli abbonamenti settimanali, mensili e annuali operato da Trenitalia, ai fini dell'adozione di tariffe agevolate per coloro che sono costretti a spostarsi in treno per ragioni di studio, lavoro o per motivi di salute;

se non ritengano opportuna l'istituzione di un tavolo di confronto con gli Amministratori locali siciliani posto che meglio possono rappresentare le reali esigenze della mobilità locale;

quali iniziative abbiano a tutt'oggi assunto o intenda assumere i tempi rapidi per il potenziamento, l'affidabilità e la modernizzazione del trasporto ferroviario regionale.»

(Gli interpellanti chiedono lo svolgimento con urgenza)

LUPO - CRACOLICI - GUCCIARDI
ARANCIO - BARBAGALLO - DIPASQUALE
CATANZARO - DE DOMENICO

N. 242 - Chiarimenti sul piano di propaganda predisposto dall'Assessorato Turismo.

«All'Assessore per il turismo, lo sport e lo spettacolo, premesso che in data 15.01.2020 il sottoscritto interpellante ha ricevuto un esposto e relativi allegati a firma del Sig. Marrone Francesco, nel quale vengono documentati una serie di fatti che potrebbero configurare attività speculative e di frode messe in atto nei confronti della Regione;

considerato che:

l'Ufficio Marketing e comunicazione dell'Assessorato del turismo dello sport e dello spettacolo, tenendo conto delle prospettive dei flussi turistici verso la Sicilia, ha predisposto nel 2018 un piano di propaganda per l'acquisto di spazi pubblicitari nei maggiori e prestigiosi aeroporti internazionali;

fino alla fine del mese luglio 2019, il piano di propaganda, senza alcuna indicazione delle città interessate dalla campagna pubblicitaria, era in attesa di registrazione in Ragioneria ed alla Corte dei conti;

nel settembre del 2019, dopo la sostituzione del responsabile del servizio, vengono indicate le città e i relativi aeroporti in cui acquistare gli spazi pubblicitari;

valutata la coincidenza, quantomeno singolare, fra la scelta 'strategica' delle città e relativi aeroporti indicati nel piano di propaganda e gli aeroporti in 'esclusiva' presenti nel portafoglio clienti del concessionario affidatario, proprio per tale circostanza, di circa l'80% del budget della campagna pubblicitaria;

ritenuta, infine, impropria la procedura di sottoscrizione dei contratti con il concessionario degli aeroporti effettuata da un intermediario non individuato con procedura di evidenza pubblica, bensì in quanto rappresentante del concessionario, smentito dallo stesso e non riconosciuto come tale;

per conoscere se sia informato dei fatti fin qui esposti e quali urgenti iniziative siano state intraprese o intenda intraprendere al fine di accertarne la veridicità, anche con la revoca in autotutela degli atti fin qui disposti.»

(L'interpellante chiede lo svolgimento con urgenza)

CRACOLICI

N. 243 - Ripristino delle condizioni di viabilità dell'autostrada A19 gestita dall'ANAS.

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per le infrastrutture e la mobilità, premesso che le autostrade siciliane continuano a cadere a pezzi in assenza di una politica regionale strategica delle infrastrutture dell'Isola in cui si perpetua l'adozione di 'soluzioni tampone' spesso inadeguate a garantire la sicurezza della circolazione e l'incolumità degli utenti;

considerato che:

l'inizio dei lavori necessari per il rifacimento strutturale dello svincolo di Enna, sulla Palermo-Catania (A19), del costo di 15 milioni di euro, è previsto solo per la fine di marzo p.v. e che, secondo le previsioni annunciate, per due anni il suddetto svincolo resterebbe chiuso, con gravi e inevitabili ricadute sulle attività produttive dell'enneese che, di fatto, in questo lungo arco temporale rimarrebbe tagliato fuori dalle rotte turistiche;

sulla situazione in cui versano le autostrade siciliane, il CODACONS ha presentato un esposto alle Procure della Repubblica di Catania, Caltanissetta e Palermo in cui si ipotizzano, nei confronti dell'Anas, i reati di 'rifiuto di atti d'ufficio' e di 'attentato alla sicurezza dei trasporti';

nel suddetto esposto si segnala, altresì, come 'la mancata manutenzione dell'autostrada Catania-Palermo' abbia determinato 'caos e gravi disagi per l'uscita obbligatoria al bivio Resuttano, con incidenti a camion causati dalla precarietà del percorso alternativo che ha provocato il blocco di 60 tra tir, camion, e autobus lungo la SP19';

al fine di avviare azioni legali e procedimenti risarcitori in favore degli utenti delle autostrade siciliane, si è costituito recentemente il 'Comitato utenti vittime autostrade siciliane';

per conoscere:

se e quali iniziative siano state assunte nei confronti dell'ANAS per la messa in campo di lavori eccezionali finalizzati a ridurre le tempistiche di ristrutturazione dello svincolo di Enna e per mettere in sicurezza la circolazione dei veicoli sulla A19;

se non ritengano di dover avviare ogni atto consequenziale alla messa in pericolo della incolumità degli utenti delle autostrade siciliane gestite dall'ANAS, in ragione del venir meno delle condizioni di sicurezza della viabilità e della inadeguata gestione;

quali provvedimenti si intendano adottare per un radicale mutamento del *modus operandi* della 'politica del rappezzo' e delle 'soluzioni tampone' che ha sin qui caratterizzato l'azione politica del Governo regionale, ossia per una *governance* strategica delle esigenze infrastrutturali del nostro territorio;

se sia stato avviato un monitoraggio delle condizioni di sicurezza di tutte le autostrade e strade extraurbane dissestate del nostro territorio, comprese le arterie di competenza del Consorzio Autostrade Siciliane (CAS), ente pubblico regionale di diretta responsabilità del Governo della Regione;

se non intendano sollecitare l'istituzione di un 'Tavolo di regia' con il Governo nazionale, l'Anas e lo stesso Governo regionale, finalizzato all'adozione di un piano di manutenzione straordinaria dell'A19 e allo stanziamento dei fondi necessari per la messa in sicurezza della viabilità regionale.»

(Gli interpellanti chiedono lo svolgimento con urgenza)

LUPO - CRACOLICI - GUCCIARDI
ARANCIO - BARBAGALLO - DIPASQUALE
CATANZARO - DE DOMENICO

Trascorsi tre giorni dall'odierno annuncio senza che il Governo abbia fatto alcuna dichiarazione, le interpellanze si intendono accettate e saranno iscritte all'ordine del giorno per essere svolte al proprio turno.